

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI

La presente polizza è stipulata tra

AFC S.p.A.

Corso Peschiera 193 - Torino

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31/12/2012

Alle ore 24.00 del 31/12/2015

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore
24.00 di ogni 31 dicembre

**SEZIONE I
DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ACCESSORIO

Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort.

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE

L'Ente pubblico, contraente assicurato.

ASSICURATO

L'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

ATTREZZATURA E APPARECCHIATURA PARTICOLARE

Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo.

CONDUCENTE

La persona fisica alla guida del veicolo.

CONTRAENTE

L'Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

DEGRADO

Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato.

IMPRESA O SOCIETÀ O COMPAGNIA

L'Istituto Assicuratore che presta la garanzia

INDENNIZZO/INDENNITÀ

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione

LEGGE

Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.

MEZZO

Veicolo identificato in polizza.

OPTIONAL

Accessorio fornito dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

Somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

REGOLAMENTO

I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.

TARIFFA

La tariffa della Società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

SEZ. II
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2012 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2015 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31 dicembre di ogni anno mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno novanta giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare la presente assicurazione alle medesime condizioni economiche e contrattuali per tre anni mediante comunicazione alla Società a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mani da spedire almeno sessanta giorni prima della scadenza.

E' in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di centottantagioni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il Contraente eserciti tale facoltà la Società, successivamente a detta richiesta di proroga, non potrà più disdettare il contratto ai sensi dell'art. 16.

Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempreché il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 31 dicembre 2012.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro trenta giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- le rate successive, entro sessanta giorni da ciascuna data di scadenza annuale;
- entro sessanta giorni dal ricevimento di appendici emesse dalla Società, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP nr. _____

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ART. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte, per il tramite dell'Intermediario, per iscritto, a mezzo di lettera, telefax o e-mail.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 7 GESTIONE DELLA POLIZZA

All'Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del cinque per cento del premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 8 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione. Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.

ART. 9 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l'Assicurato stesso – che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede l'Assicurato.

ART. 10 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società in appresso indicate:

..... % delegataria;
..... % coassicuratrice;
..... % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

SEZ. III
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
E AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i

limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e derivanti dall'occasionale impiego di lame spartineve.

La Società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla *SEZIONE IV* i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla *SEZIONE IV*.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 12 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione.

Le specifiche tecniche del parco veicoli sono riportati nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

ART. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia Erzegovina, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia, del Liechtenstein, della Norvegia, della Russia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati. Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 14 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In caso di sostituzione del contratto con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario, è mantenuta - ferma la scadenza annuale del contratto sostituito - la classe di merito alla quale il veicolo stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato (o del locatario nel caso di contratti di leasing).

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e dal Regolamento s.m.i.

ART. 15 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome, la denominazione o ragione sociale del Contraente;

- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, a ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

Il rilascio di eventuali duplicati sarà gratuito e avverrà nell'osservanza di quanto disposto dal Regolamento.

ART. 16 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, tramite l'Intermediario, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo *Constatazione amichevole di incidente* e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Per quel che concerne il risarcimento del danno, si applicano le norme previste dalla Legge (art. 137 e seguenti).

ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE

In caso di sinistro, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l'Assicurato è assunta direttamente dalla Società, la quale agisce in nome e per conto dello stesso Assicurato, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con l'Assicurato; in caso di disaccordo, è facoltà dell'Assicurato nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria competente, da affiancare al legale della Società.

In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

ART. 18 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.

Nel rispetto dell' art. 128 del Codice delle Assicurazioni, per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti, il contratto e' stipulato per i seguenti importi.

Per tutti i i veicoli è previsto, l'assicurazione è prestata per un massimale di € 6.000.000,00 per sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro per danni a persone e € 1.000.000 per sinistro per danni a cose.

ART. 19 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma *Bonus/Malus*, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come sotto definiti e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della Società ed allegate al contratto stesso.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- il periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle di regole evolutive della Società e allegati al contratto stesso.

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per uno o più sinistri cagionati dall'assicurato nel periodo di osservazione; in tal caso il sinistro o sinistri riportati non saranno riportati nell'attestazione dello stato di rischio.

Tale facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente o la Società abbiano formulato regolare disdetta al contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente, o tramite l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser 14 - 00198 – Roma (www.consap.it). Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi alla Società

ART. 20 ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Assicurato.

L'indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel Libro Matricola riportante per ciascun veicolo:

- marca e modello;
- numero di targa;
- tipo veicolo;
- cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico;
- anno di prima immatricolazione;
- valore assicurato;
- tariffa applicata e classe di merito;
- data di inclusione ed eventuale data di esclusione;

oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in essere, di cui al presente contratto. Per i mezzi appartenenti al settore auto le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli, l'Assicurato, per il tramite dell'Intermediario, darà comunicazione scritta – via fax o e-mail – alla Società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione – salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione – o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro sessanta giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il sessantesimo giorno dall'apposita richiesta della Società.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate o inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

ART. 21 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo ;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, comma secondo della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

SEZIONE IV GARANZIE INTEGRATIVE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

ART. 22 RIMORCHI – RISCHIO STATICO

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dal rimorchio purché sia in circolazione e agganciato al veicolo.

La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 23 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA* la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo o il natante assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

- a) che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- b) con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- c) con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- dodici mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b);
- tre mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c);

la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

ART. 24 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

ART. 25 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NON ABILITATA E PER DANNI DA TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA*, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, nell'eventualità che il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Analogamente, la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

Restano confermati i diritti di rivalsa che la Società avesse titolo a sostenere nei confronti del conducente.

La garanzia non opera:

- nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;
- qualora alla guida si trovi l'Assicurato medesimo.

ART. 26 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI PROVOCATI DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI E RIVALSA*, la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell'Assicurato nel caso in cui il veicolo od il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

ART. 27 OPERAZIONI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 28 RICORSO TERZI

La Società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio , esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide fino alla concorrenza - per capitale, interessi e spese euro trecentomila per sinistro.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia non opera:

- per i danni connessi alla circolazione e disciplinati dalla Legge;
- se i danni sono stati prodotti a cose e animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- se i terzi danneggiati non rientrano tra quelli considerati tali dall'art. 129 della Legge nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

SEZIONE V NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 29 GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, per le quali siano stati corrisposti i relativi premi, fino alla concorrenza dei capitali o massimali indicati in polizza.

ART. 30 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'Amministrazione.

Le specifiche tecniche e le garanzie richieste sono riportate nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*.

ART. 31 ESCLUSIONI A.R.D.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 32 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società, tramite l'Intermediario, entro dieci giorni dalla data dell'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

ART. 33 LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO – NOMINA DEI PERITI – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno al veicolo ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Amministrazione.

I periti devono:

- 1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- 2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente la indennizzabilità del danno. I periti decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico della Società e del Contraente in parti uguali. Il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota delle spese del terzo perito a proprio carico con compensazione prelevandola dall'indennizzo spettantegli.

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e, in caso di furto totale senza ritrovamento, a condizione che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.

ART. 34 RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società può concordare con l'Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui sopra.

ART. 35 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; per le relative spese si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 36 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO (VALORE A NUOVO)

In caso di sinistro totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

In caso di sinistro parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o sottratte senza tener conto del degrado d'uso fino ad un massimo del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel capitale assicurato.

ART. 37 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

ART. 38 SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione, qualora previsti, della franchigia o dello scoperto indicati.

ART. 39 GARANZIA INCENDIO

A. Oggetto della garanzia

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio) e per caduta di aeromobili e/o corpi volanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate.

La presente garanzia è prestata senza applicazione di scoperti e/o franchigie.

B. Delimitazione dell'assicurazione

S'intendono compresi in garanzia gli *optionals* e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*.

Nel caso di "veicolo composito", composto cioè da "veicolo motrice" e "veicolo rimorchio", le garanzie prestate si intendono valide solo per il "veicolo motrice".

Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il "veicolo rimorchio" se il contratto è relativo alla garanzia di cui all' articolo *RIMORCHI – RISCHIO STATICO* e identifica il rimorchio stesso.

C. Incendio da eventi sociopolitici

La Società indennizza i danni da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall' articolo *MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D.*, in caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fare denuncia alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo inoltrandone copia alla Società, tramite l'Intermediario, vistata dall'Autorità stessa. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltretutto all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si è verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

D. Esclusioni

L'assicurazione non comprende, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI A.R.D.* i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

ART. 40 GARANZIE FURTO E RAPINA

A. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato), di estorsione e di rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti.

La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili:

autovetture: scoperto 10% (minimo € 200,00)

autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 250,00, se il valore del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – minimo € 500,00, se il valore del veicolo è superiore a € 52.000,00)

autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: scoperto 10% (minimo € 500,00).

B. Delimitazione dell'assicurazione

S'intendono compresi in garanzia gli *optionals* e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*.

Nel caso di "veicolo composito", composto cioè da "veicolo motrice" e "veicolo rimorchio", le garanzie prestate si intendono valide solo per il "veicolo motrice".

Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il "veicolo rimorchio" se il contratto è relativo alla garanzia di cui all' articolo *RIMORCHI – RISCHIO STATICO* e identifica il rimorchio stesso.

C. Modalità per la denuncia dei sinistri

Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall' articolo *MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D.*, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite dell'Intermediario, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall'Autorità stessa. Relativamente ai furti avvenuti nei paesi esteri, la denuncia del danno deve essere presentata - oltre che all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si è verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

D. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

E. Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare la Società. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, la Società risponde soltanto dei danni eventualmente subiti in conseguenza diretta del furto. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno

originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

F. Danni da scasso

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo suddetto. Il capitale assicurato nonché l'eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie *Furto e Rapina*. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo *MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D.*, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite dell'Intermediario, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall'Autorità stessa.

G. Appropriazione indebita

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- la Società sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- l'Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele;
- il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato nonché l'eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie *Furto e Rapina*. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del veicolo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo *MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D.*, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società, per il tramite dell'Intermediario, copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.

ART. 41 EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di danneggiamenti arrecati da terzi per atti di vandalismo od a seguito di danni prodotti in occasione di atti dolosi, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore indicato per ciascun veicolo. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltreché all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili:

- ✓ autovetture: scoperto 20% (minimo € 350,00)
- ✓ autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: scoperto 15% (minimo € 300,00, se il valore del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – minimo € 500,00 se il valore del veicolo è superiore a € 52.000,00)
- ✓ autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: scoperto 20% (minimo € 500,00).

ART. 42 EVENTI NATURALI

La Società si obbliga, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*.

La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili:

- ✓ autovetture: scoperto 20% (minimo € 350,00)
- ✓ autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: scoperto 15% (minimo € 300,00, se il valore del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – minimo € 500,00, se il valore del veicolo è superiore a € 52.000,00)
- ✓ autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: scoperto 20% (minimo € 500,00).

ART. 43 COLLISIONE

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di collisione con veicoli identificati. L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*

La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili:

- ✓ autovetture: scoperto 20% (minimo € 300,00)
- ✓ autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: scoperto 20% (minimo € 300,00, se il valore del veicolo è inferiore a € 52.000,00 – minimo € 500,00, se il valore del veicolo è superiore a € 52.000,00)
- ✓ autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: garanzia non prevista.

ART. 44 KASKO

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di

- a) COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI, PERSONE E/O ANIMALI;
- b) URTO CONTRO QUALSIASI OSTACOLO;
- c) RIBALTAMENTO;
- d) USCITA DI STRADA.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.

La Società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal Contraente con copertura *All Risks Elettronica*

La presente garanzia è prestata con applicazione dei seguenti deducibili:

- ✓ autovetture: scoperto 15% (minimo € 350,00, se il valore del veicolo è inferiore a € 37.000,00 – minimo € 700,00 se il valore del veicolo è superiore a € 37.000,00 ma inferiore a € 70.000,00)
- ✓ autocarri e altri veicoli sino a 35 quintali: scoperto 15% (minimo € 350,00, se il valore del veicolo è inferiore a € 37.000,00 – minimo € 700,00 se il valore del veicolo è superiore a € 37.000,00 ma inferiore a € 70.000,00)
- ✓ autocarri e altri veicoli oltre 35 quintali: scoperto 15% (minimo € 800,00, se il valore del veicolo è inferiore a € 37.000,00 – minimo € 1.500,00 se il valore del veicolo è superiore a € 37.000,00 ma inferiore a € 70.000,00).

SEZIONE VI
ALTRE GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 45 SPESE PER CONTRASSEGNO, TASSA DI PROPRIETÀ, SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo descritto in polizza in conseguenza di furto o rapina totali oppure di distruzione totale a seguito d'incendio o danni accidentali o incidente della circolazione con responsabilità del conducente

La Società si obbliga:

- a corrispondere all'Assicurato un importo pari a 1/360 del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella relativa alla scadenza indicata sul certificato di assicurazione e, in ogni caso, non oltre la data di comunicazione dell'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quella della sospensione della garanzia di R.C.A.;
- a corrispondere all'Assicurato un importo pari 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà (escluse eventuali soprattasse) per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza del periodo di validità in atto;
- a rimborsare all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo di **€ 500,00** le spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e per il passaggio di proprietà di altro veicolo simile, escluse quelle relative a variazione di Provincia.

La garanzia non opera qualora l'Assicurato non esibisca idoneo certificato comprovante la perdita di possesso del veicolo.

ART. 46 CRISTALLI

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori e laterali) installati sul veicolo a seguito di rottura determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per sinistro. La garanzia non comprende:

- rigature, segnature e simili;
- i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

ART. 47 IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

La Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'Assicurato le spese documentate sostenute a seguito di danneggiamento alle parti interne del veicolo, in conseguenza del trasporto occasionale per soccorso di vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi di circolazione.

Il trasporto dovrà essere comprovato con attestati di Pubbliche Autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 600,00** per sinistro.

ART. 48 BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale con responsabilità del conducente, che comporti la perdita totale del veicolo descritto in polizza.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che - per loro naturale destinazione - i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

ART. 49 RIPRISTINO AIRBAG

La Società rimborsa le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'*airbag* dovuta a incidente della circolazione ovvero a causa accidentale fino a € 600,00 per sinistro.

ART. 50 SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI

La Società rimborsa le spese sostenute a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura/chiusura del veicolo o per lo sbloccaggio e il ripristino del sistema antifurto, fino a € 500,00 per sinistro. La garanzia è operativa a condizione che l'Assicurato abbia denunciato il fatto alle Autorità.

ART. 51 SPESE DI DISSEQUESTRO

La Società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa sino alla concorrenza di € 500,00 le spese di dissequestro, comprovate da specifica documentazione

ART. 52 SPESE DI PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quella dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

La Società rimborsa altresì le spese sostenute per la custodia del veicolo, sequestrato con provvedimento dell'autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, nell'attesa di ottenerne lo svincolo, fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

SEZIONE VII ASSISTENZA

ART. 53 DEFINIZIONI ASSISTENZA

Nel testo che segue, a integrazione di quanto descritto alla *SEZIONE I DEFINIZIONI*, si deve intendere per:

Centrale Operativa

La struttura costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza.

Estensione territoriale

Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.

Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali e comunque tali da rendere il veicolo non marciante.

Infortunio

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sia connesso alla circolazione del veicolo.

Prestazione

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Centrale Operativa, in caso di sinistro.

ART. 54 VALIDITÀ DELLA GARANZIA

Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni di assistenza si intendono valide per:

- l'assistenza ai veicoli – per il veicolo assicurato in polizza nonché per l'eventuale rimorchio campeggio o roulotte;
- l'assistenza alle persone – nei confronti degli Assicurati a seguito del verificarsi di eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato.

ART. 55 LIMITI DI ESPOSIZIONE

I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi comprensivi di imposte ed altri oneri di legge.

ART. 56 AVVISO DI SINISTRO

Per aver diritto alle prestazioni garantite l'Assicurato, appena verificatosi il sinistro, ne deve dare comunicazione immediata esclusivamente alla Centrale Operativa ai seguenti numeri:

- dall'Italia

.....

- dall'estero

.....

fornendo tutti gli elementi che verranno richiesti dall'operatore, in particolare i dati identificativi della persona, l'indirizzo, il recapito telefonico e il tipo di assistenza richiesto.

ART. 57 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

ART. 58 RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La Società si riserva il diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

ART. 59 ESCLUSIONI ASSISTENZA

Sono esclusi i danni verificatisi a seguito di:

- b) partecipazione a gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- c) stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- d) terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- e) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- g) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Relativamente alle prestazioni di cui all' articolo *SOCCORSO STRADALE* e all'articolo *RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL'ESTERO*, i veicoli superiori a m. 2,80 di

altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza e la stessa non essere erogata.

ART. 60 SOCCORSO STRADALE

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di **€ 500,00** per sinistro e per veicolo. Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, la Centrale Operativa provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante. La Società terrà a proprio carico il relativo costo nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'Assicurato. Le eventuali eccedenze restano a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

La Società inoltre terrà a proprio carico fino a un massimo di **€ 500,00** per sinistro il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità.

ART. 61 RECUPERO DEI VEICOLO FUORI STRADA

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di **€ 500,00** per sinistro e per veicolo. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

ART. 62 AUTO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto totale o rapina totale, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, un'auto di 1200 cc di cilindrata per un massimo di tre giorni con percorrenza illimitata. Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Le prestazioni che seguono sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 20 km dal comune di residenza o dalla sede dell'Assicurato.

ART. 63 SPESE D'ALBERGO

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e nel caso in cui vi sia una roulotte al traino, questa diventi inabitabile, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di **€ 500,00** per sinistro e per veicolo, complessivamente inteso per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).

La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui al successivo articolo *RIENTRO DEI PASSEGGIERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO*.

ART. 64 RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato per una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera e due giorni di immobilizzo in Italia o cinque giorni all'estero, nonché in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione, nel limite del costo massimo che dovrebbe sostenere per il loro rientro, oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di due giorni. Restano sempre a carico dell'assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

ART. 65 AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per un infortunio o decesso a seguito di incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. La Società terrà a proprio carico le spese dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

ART. 66 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato per una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera e due giorni di immobilizzo in Italia e cinque all'estero, oppure in caso di furto o rapina o sia stato ritrovato nei due mesi successivi al fatto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.

ART. 67 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste in relazione al sinistro e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di **€ 500,00** per sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

ART. 68 RIMPATRIO SANITARIO

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese dell'Impresa,

inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione:

- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

ART. 69 RIENTRO CON UN FAMILIARE

Qualora sia possibile, in caso di "rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui all'articolo *RIMPATRIO SANITARIO*, la Centrale Operativa provvede, previo parere medico della stessa, a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto. La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

ART. 70 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni e nessuna delle persone presenti sul posto possa rimanere, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

ART. 71 RIENTRO SALMA

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese. La Centrale Operativa provvederà inoltre al rientro degli altri Assicurati, qualora non fosse possibile il loro rientro con il mezzo inizialmente previsto.

Qualora le disposizioni locali impongano l'inumazione provvisoria o definitiva sul posto e nessun familiare si trovi già sul posto, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato deceduto.

La Società terrà a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle per il soggiorno del familiare, fino ad un massimo di **€ 500,00** per sinistro.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

ART. 72 RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato in viaggio debba rientrare alla residenza prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa di avvenuto decesso di un familiare in Italia: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, la Centrale Operativa organizzerà, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, il viaggio in treno, prima classe, o in aereo, classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo ove il familiare deceduto viene inumato.

ART. 73 SPESE DI RIMPATRIO O TRASPORTO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora la prestazione di una delle garanzie sopra elencate impedisse agli altri Assicurati di rientrare alla propria abitazione in Italia con il veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvederà a organizzarne il rientro tenendo le spese a proprio carico.

ART. 74 INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

ART. 75 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL'ESTERO

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a cinque giorni lavorativi e almeno otto ore di manodopera, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nei due mesi successivi il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato e necessiti di riparazioni con i tempi prima specificati, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

ART. 76 SPESE DI CUSTODIA ALL'ESTERO

Qualora la Centrale Operativa abbia organizzato il rimpatrio del veicolo, in base alle condizioni di cui al precedente articolo *RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL'ESTERO*, la Società terrà a proprio carico le spese di giacenza del veicolo all'estero dalla data di richiesta del rimpatrio fino a un massimo di **€ 500,00** per sinistro.

ART. 77 ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO ALL'ESTERO

In alternativa alla prestazione di cui all'articolo *RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL'ESTERO*, la Centrale Operativa provvederà a organizzare la demolizione del veicolo e eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

ART. 78 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE ALL'ESTERO

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di **€ 50.000,00** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

ART. 79 ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di **€ 1.000,00** per sinistro.

ART. 80 ANTICIPO DELLE SPESE MEDICHE, CHIRURGICHE, FARMACEUTICHE ED OSPEDALIERE

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste

e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Centrale Operativa anticiperà, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture fino a un importo massimo di € **2.500,00** per sinistro.

ART. 81 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni.

- 1) Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ciascun veicolo, più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso.
- 2) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di sessanta giorni.
- 3) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- 4) La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- 5) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
- 6) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.
- 7) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro trenta giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
- 8) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

ART. 82 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti numeri:

per chiamate dall'Italia

per chiamate dall'estero

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- a) il tipo di assistenza di cui necessita
- b) nome e cognome
- c) numero di targa del veicolo
- d) indirizzo del luogo in cui si trova

e) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per la conclusione dell'assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

**SEZIONE VIII
VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO**

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per i veicoli riportati nell'elenco di cui all'allegato *TABULATO AUTO*, per le garanzie e somme specifiche indicate per ciascun veicolo.

Prima rata di premio dal 31/12/2012 al 31/12/2013		
Premio imponibile	Tasse	Premio lordo
R.C.A.		
A.R.D.		
----	----	Contributo S.S.N.
TOTALE		

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LE COASSICURATRICI